

## **STATUTO**

**SOLIDARIETA' CONSORZIO  
COOPERATIVO SOCIALE  
SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CAGLIARI CA VIA SIDNEY  
SONNINO 77

Numero REA: CA - 189433

Codice fiscale: 02354570927

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 20-12-2011 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "A"

RACCOLTA N.39575

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, ed ai sensi del d.lgs 8C.P.S. 1577/1947) (Legge Basevi), così come modificato dalla Legge 59/92, una società consortile in forma di società Cooperativa denominata:

**"SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".**

Il Consorzio ha sede in Cagliari.

Il Consorzio potrà istituire con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**ART. 2 (Durata)**

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salva il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**ART. 3 (Scopo mutualistico)**

La Società ha scopo consortile e mutualistico e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

Essa può operare anche con i terzi.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non. Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, il Consorzio per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi, su scala locale, nazionale e internazionale.

Il Consorzio operando secondo questi principi intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzio-

ne di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi provinciali, regionali e nazionali, lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Il Consorzio, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepisce e adotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confocooperative.

**ART. 4 (Oggetto Sociale)**

Considerato lo scopo consortile e mutualistico il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, si attiene nel perseguire i propri fini istituzionali, a principi di gestione coerenti con il Progetto di Economia di Comunione; tali principi sono finalizzati a stimolare il passaggio dell'economia della società intera dalla cultura dell'avere alla cultura del dare.

Il Consorzio ha come oggetto:

1. Promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;
  2. Fornire alle associate servizi di supporto e consulenza-tecnico amministrativa, commerciale, finanziaria e legale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, per migliorare la loro efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art. 4 Legge 381/91 (invalidi, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, minori, carcerati etc.);
  3. Promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l'utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica;
  4. Favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;
  5. Gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione, del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.
- In tale ambito il Consorzio potrà:
- Stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
  - Stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;
  - Gestire attività formative tese a perseguire l'interesse

generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;

- Gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza e dell'emarginazione in genere, alla promozione del benessere socio-relazionale al miglioramento della qualità della vita;
- Gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;
- Gestire attività di formazione, formatori e del personale docente;
- Gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo;
- Gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo di impresa no-profit e profit e l'implementazione e lo sviluppo di sistemi di qualità.

I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento.

6. Attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli enti associati;

7. Coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale;

8. Promuovere e favorire attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

9. Fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero avere;

10. Promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. Il Consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese per iniziative in tal senso analoghe ad esse;

11. Collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla discussione della cultura della mondialità alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento so-

ciali di persone immigrate;

12. Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio, anche tramite l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà svolgere le seguenti attività nell'interesse degli enti consorziati:

a. Promuovere, sviluppare, eseguire in proprio o presentare offerte per assumere da enti pubblici o privati direttamente o in forma congiunta ad altri soggetti, nelle forme di legge, la progettazione, la realizzazione, esecuzione e/o gestione di lavori, opere, forniture, manutenzioni e servizi in genere appartenenti, complementari o connessi ai seguenti settori:

- Verde pubblico e/o privato;
- Forestazione urbana;
- Ecologia, valorizzazione e tutela ambientale in genere;
- Ingegneria naturalistica;
- Impianti per la produzione di energia proveniente da fonti alternative o rinnovabili in genere, a titolo indicativo e non esaustivo: impianti fotovoltaici, eolici, solari, a biomasse;
- Edilizia in genere, ovvero a titolo indicativo e non esaustivo: strade di ogni tipo, edifici industriali, opere elettriche, idrauliche, fognarie, portuali, aeroportuali e ferroviarie, costruzione e ristrutturazione di immobili, parcheggi;
- Reti del gas;
- Sviluppo territoriale e promozione umana;
- Vigilanza e custodia di beni;

b. Conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc., comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti; all'uopo il Consorzio potrà dotarsi di apposite strutture e impianti;

c. Servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti, utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici, servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati;

d. Gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi socioassistenziali, educativi e/o sanitari di cui alla lettera a) art. 1 della Legge 381/91, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere; attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, etc.;

e. Lavorazioni manifatturiere in genere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia, etc. o altre lavorazioni esternalizzate;

f. Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. La raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti rinnovati per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui);

g. Altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzione meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edili;

h. Assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;

i. Produrre, assemblare e commercializzare anche mediante importazione e/o esportazione, prodotti e componenti a caratterizzazione ecologica, ambientale, territoriale o inerenti le energie alternative o provenienti da fonti rinnovabili;

l) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizio e reti di telecomunicazione consentiti dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnologie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad altra tecnologia che via via assumono ruoli prevalenti e/o accessori, ma comunque sempre di crescente importanza nella vita quotidiana, sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo libero, al fine di

migliorare la qualità della vita delle persone disagiate;

m) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative Consorzi ed altre società;

n) contrattare prestiti, mutui o finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria;

o) effettuare presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso banche e presso altri istituti le operazioni indispensabili alle proprie finalità ed a quelle delle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;

p) assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa del Consorzio, sia direttamente, che attraverso le cooperative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo al Consorzio; curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;

q) assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari per le cooperative ed altri enti consorziati svolgendo qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine e collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle consorziate;

r) svolgere in nome e per conto delle consorziate presso i competenti organi statali, istituti bancari, assicurativi e previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico e privato, tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;

s) provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento degli scopi sociali. Tali operazioni potranno riguardare sia il Consorzio in se stesso che le cooperative e gli enti associati, ai quali il Consorzio può concedere la propria garanzia e fidejussioni, anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

t) regolare tra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse, prestando la dovuta assistenza;

u) provvedere in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 legge 381/91 e dalla normativa speciale sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, relativamente alle attività di progettazione, direzione dei lavori e attività accessorie;

v) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo ai soci e, ai

terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento;

w) curare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, di formazione e qualificazione permanente; curare l'implementazione dei sistemi di qualità; gestire centri di Mediazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In particolare il Consorzio potrà fungere da centro servizi per le cooperative associate fornendo, direttamente o tramite le strutture di terzi e delle cooperative consorziate, prestazioni nei seguenti settori:

- assistenza tecnico-amministrativa;
- assistenza organizzativa e gestionale;
- assistenza legale;
- marketing e promozione;
- sviluppo commerciale e delle reti distributive;
- assistenza ed organizzazione attività formative;
- ricerca e sviluppo;
- assistenza finanziaria e reperimento finanziamenti agevolati;
- reperimento e gestione patrimoni immobiliari;
- immagine e comunicazione;
- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità;
- tutela ambientale e risparmio energetico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi consortili.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente l'interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta delle possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per

la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

#### TITOLO III

##### SOCI ORDINARI

#### **ART. 5 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di 25 (venticinque) euro ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo pari a quaranta azioni.

Possono essere soci ordinari le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi consortili:

- le cooperative sociali ed i loro Consorzi;
- altre cooperative e loro Consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio, nonché enti pubblici e privati od associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali e loro Consorzi.

Non possono essere soci, cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Non possono inoltre essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con il Consorzio, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO IV

##### SOCI SOVVENTORI

#### **ART. 6 (Soci sovventori)**

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

**ART. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 19, punto primo lettera b, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 25 (venticinque) euro ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quaranta azioni.

La società non emetterà titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

**ART. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 9 punto e).

**ART. 9 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
- c. il termine minimo di durata del conferimento;
- d. i diritti patrimoniale e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e. i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- f. i diritti di voto attribuiti al socio sovventore nelle assemblee della società;

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono operare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo

costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari. Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La delibera di ammissione potrà attribuire al socio sovventore, sulla base dei parametri indicati nella stessa delibera, il diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

**ART. 10 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. In caso di recesso, la liquidazione delle azioni del socio sovventore ha luogo sulla base del loro valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dai soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

**ART. 11 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b. l'organo sociale ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e. l'indicazione della effettiva attività svolta
- f. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere comunque inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola conciliativa e arbitrale contenuta nell'art.

38 e seguenti dello Statuto;

i. la espressa e separata dichiarazione di accettare il Progetto Qualità Consortile;

l) la espressa e separata dichiarazione di mettere a disposizione del Consorzio per le gare che verranno da questo indicate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 163/2006 i propri requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo ed eventuale attestazione SOA o iscrizione A.R.A. posseduta, con l'obbligo di conferma a richiesta del Consorzio, mediante ulteriore dichiarazione per specifiche gare;

m) Ogni altro dato, informazione, documento, necessario ed utile per instaurare il rapporto sociale che dovesse essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;

3. copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo biennio;

4. copia dell'iscrizione al Registro prefettizio, al Registro delle Imprese, all'Albo Regionale ed alla Centrali Cooperative;

5. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Al nuovo socio ordinario ammesso potrà essere richiesta, oltre l'importo delle azioni sottoscritte una somma a titolo di sovrapprezzo rimborsabile, ai sensi del successivo art. 17 da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il nuovo socio ammesso deve inoltre versare una tassa di ammissione, non rimborsabile, determinata annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-

sione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande con accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

**ART. 12 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c. a contribuire al perseguimento degli scopi consortili partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

d. ogni consorziato si impegna a versare annualmente un contributo qualora le entrate del Consorzio non siano in grado di coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato, sulla base di un apposito regolamento, dal Consiglio di Amministrazione previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal Consorziato stesso. Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento approvato dall'assemblea dei Consorziati, delibera le percentuali contributive che i soci sono tenuti a corrispondere al Consorzio nel caso di affidamento di lavori assunti dal Consorzio stesso. Il contributo di acquisizione lavori si applica, salvo motivate eccezioni, all'importo del contratto, degli atti aggiuntivi, alle estensioni dei lavori complementari, dell'eventuale revisione prezzi e di quant'altro oggetto di fatturazione per la committenza.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio,

**ART. 13 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione.

**ART. 14 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.
- La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
- Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla conciliazione e al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 38 e seguenti.
- Il recesso non può essere parziale.
- Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- Per i rapporti mutualistici, il recesso di norma ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
- Tuttavia per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e consorzio, nel caso l'interesse del consorzio lo richieda, il Consiglio di Amministrazione potrà far decorrere l'effetto del recesso da un diverso termine, comunque non superiore alla chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
- ART. 15 (Esclusione)**
- L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
- a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea del soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- c. previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il consorzio; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi sessanta giorni da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- d. in qualunque modo, anche nell'esecuzione dei lavori o servizi assegnati causi significativi danni materiali o d'im-

magine al Consorzio, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività consortili;

e. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi consortili e per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative consortili, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza nel Consorzio, disertando senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, cinque assemblee consecutive;

f. senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio o prenda parte in imprese che abbiano interesse o svolgono attività contrastanti con quelle del Consorzio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 38 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione da socio comporta, di norma, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Tuttavia per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e consorzio, nel caso l'interesse del consorzio lo richieda, il Consiglio di Amministrazione potrà far decorrere l'effetto dell'esclusione da un diverso termine, comunque non superiore alla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **ART. 16 (Delibere di recesso e di esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, previo tentativo di conciliazione, sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, come regolati dall'art. 18 e seguenti del presente Statuto.

#### **ART. 17 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. La tassa di ammissione non è rimborsabile.

#### **ART. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni ed dell'eventuale sovrapprezzo in favore dei soci receduti od esclusi

o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto consortile è divenuto operativo.

Il valore delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere b), c), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso delle azioni calcolate come sopra.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettera d), pagheranno una penale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Comunque, il consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

#### TITOLO VI

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### **ART. 19 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - a. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari;
  - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2. dal fondo di riserva legale indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o aventi causa del socio estinto;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
4. dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga al Consorzio per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
5. dalla riserva straordinaria indivisibile e da ogni altra riserva indivisibile costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2345 del codice fiscale la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conseguenti all'iscrizione ai libro dei soci. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

#### **ART. 20 (Vincoli sulle azioni e loro alienazioni)**

Le azioni sono nominative e non posso essere sottoposte a pegno o a vincolo, né cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso il Consorzio se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 21 (Bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche dei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore, anche indirettamente, opera il Consorzio, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere così destinata:

- a riserva legale in misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- una quota in misura consentita dalla legge 59/92 e successive variazioni potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni detenute dai soci,
- la restante parte è destinata integralmente al fondo di riserva straordinaria indivisibile;

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza del Consorzio né all'atto di scioglimento.

**ART. 22 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile

da predisporre a cura degli amministratori, anche sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- in percentuale sui lavori assegnati a seconda della tipologia di appalto;
- in percentuale sul valore dei beni e/o servizi forniti ai soci.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VII  
ORGANI SOCIALI

**ART. 23 (Organi)**

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. L'Organo di Controllo, se nominato;
- d. il Controllo Contabile, se nominato.

**ART. 24 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano, o telefax, o telegramma, o e-mail o altro mezzo di comunicazione idonea a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunata, contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diversa da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede il Consorzio oppure altrove, purché in Italia.

**ART. 25 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

1. approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
2. approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
3. procede alla nomina degli Amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli

Amministratori, ai Sindaci e all'organo di controllo contabile;

6. approva i regolamenti interni;

7. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dell'organo di controllo contabile;

8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essa predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

#### **ART. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio o la sua trasformazione, l'Assemblea tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti dei voti dei soci aventi diritto al voto, e le deliberazioni relative devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

#### **ART. 27 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti, le azioni e i

diritti al voto posseduti da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

**ART. 28 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti delle imprese socie. All'Assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappresentanti, mandatarî delle imprese socie, che devono essere soci o amministratori di queste, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione indirizzata al Consorzio.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9.

I soci che per qualsiasi motivi non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

**ART. 29 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza o impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stesa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**ART. 30 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. I soci sovventori possono nominare fino ad un terzo dei consiglieri, sulla base dei parametri indicati nella delibera di ammissione.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo superiore a tre mandati consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'as-

semblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

L'amministratore che senza giustificato motivo non partecipa al più del 50% delle adunanze del Consiglio di Amministrazione convocate in un esercizio, decade dalla carica. E' compito del Consiglio di Amministrazione prenderne atto e provvedere a norma del successivo art. 33.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 c.c. all'amministratore revocato e a quello decaduto non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio può eleggere inoltre uno o più amministratori delegati determinando a norma di legge, i poteri a loro attribuiti e l'eventuale compenso.

**ART. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

**ART. 32 (Convocazioni e Deliberazioni)**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o in sua assenza o impedimento dal vice presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. In difetto di tali formalità e termini la riunione sarà tuttavia valida qualora siano presenti tutti gli amministratori incaricati ed i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla trattazione di argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione è convocato nel Comune dove ha sede il Consorzio oppure altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide

quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolto in detto luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli aventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Non è ammesso il voto segreto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

La copia e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

#### **ART. 33 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

#### **ART. 34 (Compensi agli amministratori)**

Salva diversa determinazione dell'Assemblea, i consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio e legati a specifiche attività di gestione svolte a favore del Consorzio.

#### **ART. 35 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. La firma del vice presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente e impegna validamente il Consorzio senza bisogno di formalità ulteriori.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **ART. 36 (Collegio Sindacale)**

L'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, è costituito da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, oppure, nei casi consentiti dalla legge, da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nel caso sia nominato un collegio sindacale, il presidente è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica: Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

All'Organo di Controllo, se nominato, può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 37 (Controllo contabile)**

Il controllo contabile, se non è attribuito all'Organo di controllo ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

### **TITOLO VIII**

#### **CONTROVERSIE**

#### **ART. 38 (Clausola Conciliazione)**

Tutte le controversie di cui al successivo art. 39 dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo n. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di

iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

**ART. 39 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra socie o tra soci e Consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla ricarica di amministratore, sindaco e liquidatore implica l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**ART. 40 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- a. uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 150.000,00 e comunque nelle vertenze relative all'esclusione e al recesso dei soci, nonché per tutte le vertenze inerenti l'applicazione dello Statuto sociale e dei regolamenti. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti del codice di procedura civile;
- b. tre, per le altre controversie di particolare e comprovata complessità e onerosità valutata dall'organo che provvede alla nomina.

Gli Arbitri sono nominati ed operano in conformità al Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Cagliari. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quanto concerne i rapporti tra soci, è comunicata al Consorzio, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza

del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**ART. 41 (Esecuzione delle decisioni)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio o quanto lasci presumere, il venire meno delle sua leale collaborazione all'attività consortile.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**ART. 42 (Liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori tra i soci stabilendone i poteri.

**ART. 43 (Liquidazione del patrimonio)**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio consortile risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- a Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**ART. 44 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento del Consorzio nei rapporti esterni ed interni e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti contenenti le linee guida alle quali la gestione si dovrà ispirare, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

**ART. 45 (Requisiti mutualistici)**

Si applicano al Consorzio le clausole mutualistiche di cui all'art. 3 della legge 381/91 e dell'art. 2414 c.c. e loro modifiche e integrazioni.

In particolare il Consorzio adotta e osserva di fatto le seguenti clausole mutualistiche, che sono inderogabili:

- a. divieto di distribuzione dividendi ai soci, ordinari e sovventori;
- b. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci, ordinari e sovventori;
- c. divieto di distribuire le riserve fra i soci, ordinari e

sovventori

d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del Consorzio, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**ART. 46 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, a norma dell'art. 2519 del codice civile, e in quanto compatibili, le norme della Società per Azioni, le norme in materia di Consorzi tra cooperative sociali e le altre norme in tema di consorzi e società consortili.

F.to: Carlo Tedde - MAURIZIO ANNI.

Io sottoscritto dottor Maurizio Anni notaio in Cagliari, certifico che la presente copia su supporto informatico che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del quinto comma dell'art.23 del D. lgs. 07.03.2005 n.82.